

RIEMMISSIONE PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 9 BORSE DI STUDIO, DELLA DURATA DI 18 MESI DA FRUIRE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LE STRUTTURE REGIONALI DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (SRC) DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, LIGURIA, TRENTO ALTO ADIGE, UMBRIA, ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA

**IL DIRETTORE GENERALE DEL
CENTRO NAZIONALE SANGUE**

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 aprile 2007 che ha istituito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, il Centro Nazionale Sangue (CNS) prevedendone l'autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n. 261 recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 207 in Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n.183", ed in particolare l'art.1, comma 1, e l'art 2, comma 2, lettera c);

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, "Approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" art. 2, comma 2, lettera c);

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2016, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106";

VISTO il Decreto 8 luglio 2015, con il quale il Ministro della salute ha provveduto alla nomina del Direttore generale del Centro Nazionale Sangue nella persona del Dott. Giancarlo Maria Liumbruno;

VISTO il Progetto: "Ricognizione nazionale dello stato dell'arte e del funzionamento dei Sistemi regionali di emovigilanza presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta", il cui coordinamento, in accordo con il Centro nazionale sangue, è stato dapprima affidato alla Regione Sicilia, che ha trasferito i fondi al CNS per la prosecuzione e conclusione del progetto;

CONSIDERATO che il progetto sopra citato si propone quale strumento di miglioramento del Sistema di emovigilanza nazionale anche per gli aspetti che riguardano gli errori e i near miss correlati al processo trasfusionale;

VISTO che l'Avviso di pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di 9 borse di studio, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Ricognizione nazionale dello stato dell'arte e del funzionamento dei Sistemi Regionali di Emovigilanza presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative" pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 96 del 06.12.2019 è andato deserto;

TENUTO CONTO che permangono le esigenze di formazione di competenze utili all'apprendimento di tecniche nella materia del Progetto attraverso l'assegnazione di borse di studio da fruire presso il CNS e le Strutture Regionali di coordinamento della Rete trasfusionale nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. In esecuzione della determinazione n. CNS/2020/173 in data 17 giugno 2020 del Direttore generale del Centro nazionale sangue (di seguito CNS in accordo con la Regione Sicilia – Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, servizio 6 “Trasfusionale” – Centro Regionale Sangue), è indetto un nuovo pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di **9 borse di studio**, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto “Ricognizione nazionale dello stato dell'arte e del funzionamento dei Sistemi Regionali di Emovigilanza presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative” come di seguito ripartite:

1.1 **1 borsa di studio** dell'importo di **€ 30.000,00** per il CNS, quale capofila del progetto (per le motivazioni di cui in premessa) per il **coordinamento complessivo**.

1.2 **8 borse di studio** dell'importo di **€ 26.250,00** ciascuna per:

Area	Territorio di competenza	SRC di riferimento
1	Piemonte e Valle D'Aosta	Capofila SRC Valle D'Aosta
2	Liguria e Toscana	Capofila SRC Liguria
3	Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Capofila SRC Trentino Alto Adige
4	Emilia Romagna, Veneto, Marche e Umbria	Capofila SRC Umbria
5	Lazio, Molise e Abruzzo	Capofila SRC Abruzzo
6	Campania e Basilicata	Capofila SRC Basilicata
7	Calabria e Puglia	Capofila SRC Calabria
8	Sardegna	Capofila SRC Sardegna

2. Dette borse di studio avranno la durata di 18 mesi.
3. **L'importo complessivo di ciascuna borsa di studio è da considerarsi per l'intero periodo.**
4. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni a fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
5. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.
6. I borsisti dovranno prestare la propria attività presso le sedi indicate e, ove ritenuto dal Responsabile scientifico con particolare riferimento ad eventuali aree critiche, potranno prestare l'attività richiesta anche presso altre sedi.

7. L'assegno di studio è da ritenersi comprensivo di ogni spesa a carico del borsista per l'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta (spostamento auto/treno/bus – pasti, ecc.) e non si darà luogo ad alcun rimborso successivo.
8. Il CNS deve intendersi sollevato da qualsiasi responsabilità imputabile al borsista conseguente o connessa all'attività della borsa di studio.
9. Il CNS si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla loro sospensione, alla revoca ed annullamento del presente avviso, nonché all'utilizzo della graduatoria formulata, per eventuali Borse di Studio analoghe per i contenuti delle attività.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso per tutte e 9 le borse di studio è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono partecipare i cittadini degli stati membri dell'unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - b) cittadinanza di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c) età non superiore a 40 anni;
 - d) titoli di studio come di seguito specificato, nonché titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente:
 - Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al Decreto Ministeriale 3.11.1999, n.509, nelle classi: - 6 Scienze Biologiche - 14 Farmacia o Chimica e Farmacia - 46 Medicina e Chirurgia;
 - Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 3.11.1999, n.509, nelle classi: - LS - 6 Biologia - LS - 14 Farmacia - LS – 46 Medicina e Chirurgia – SNT/01/S Scienze infermieristiche e ostetriche;
 - Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 21.10.2004, n.270, nelle classi: - LM - 6 Biologia - LM - 13 Farmacia - LM – 41 Medicina e Chirurgia – LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche.
 - e) abilitazione all'esercizio della professione;
 - f) idoneità fisica all'attività di borsista;
 - g) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore generale del CNS.

Art. 3

1. Costituiscono Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
 - a) **Borsa di studio CNS, per il coordinamento complessivo**
Formazione ed esperienza specifica nell'ambito del Sistema Sangue Nazionale e/o Regionale (presso le Strutture di Coordinamento Regionali per le attività trasfusionali, Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta Associate) e il possesso di competenze gestionali (valutazione positiva di atti comprovanti esperienza gestionale e/o di coordinamento di gruppo) e/o formazione specifica in project management, gestione e coordinamento di un gruppo di lavoro e problem solving, attestata nell'ambito del curriculum vitae;
 - b) **Borse di studio SRC Valle D'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna**
Formazione ed esperienza specifica nell'ambito del Sistema Sangue Nazionale e/o Regionale (presso le Strutture di Coordinamento Regionali per le attività trasfusionali, Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta Associate) ed eventuale ulteriore documentazione e/o dichiarazione specifica relativa all'attività trasfusionale.
2. Le attività correlate agli obiettivi specifici del progetto riguardano:
 - a) Valutazione ai fini della produzione di un report nazionale, con informazioni distinte per Regione o Provincia, dello stato dell'arte e il funzionamento dei Sistemi regionali di emovigilanza presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificare la segnalazione degli eventi avversi nel processo di donazione, gli errori trasfusionali e dei near miss e l'integrazione con il sistema di notifica SIMES per quanto riguarda le reazioni avverse da trasfusione ABO incompatibile correlate ad errore trasfusionale, qualsiasi ne sia l'esito al fine di stimolare la ricerca e l'implementazione di interventi di miglioramento, audit, ecc.;
 - b) Ricognizione nazionale sul grado di applicazione delle disposizioni per la sicurezza del paziente dell'*Allegato VII* del Decreto Ministeriale (DM) 2 novembre 2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*", con particolare riferimento al paragrafo H (*Schema di registrazione dei controlli pretrasfusionali*);
 - c) Analisi delle criticità rilevate e proposta di linee di comportamento condivise per il superamento delle stesse e per il miglioramento del complessivo processo trasfusionale, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) anche ai fini di audit clinico-organizzativi specifici sull'evento trasfusionale;
 - d) Diffusione delle informazioni raccolte ai soggetti portatori di interesse, ivi compresi le Direzioni Sanitarie Aziendali e le Unità cliniche anche attraverso la realizzazione di eventi di formazione focalizzati sulle tematiche specifiche del progetto;
 - e) Proposta per lo sviluppo di interventi per il miglioramento della qualità e della sicurezza del processo trasfusionale e diffonderne la conoscenza e l'applicazione.

Art. 4

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita, unitamente ai titoli, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata al Centro Nazionale Sangue – Via Giano della Bella n. 27 – 00162 Roma (RM) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it (l'utilizzo di posta elettronica ordinaria comporterà la irricevibilità della domanda), entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale. Tale termine qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Può essere presentata domanda di ammissione ad una sola delle 9 borse di studio.
3. Il bando del concorso sarà inserito nei rispettivi siti internet del CNS e dell'ISS www.centronazionale sangue.it e www.iss.it.
4. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato.
5. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda e i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
7. Il CNS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

1. I dati personali forniti dai candidati in ottemperanza alla formalità della domanda per l'ammissione alla selezione saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e Codice Privacy (novellato dal D. Lgv. 101/2018) e saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, quale "Titolare del trattamento".
2. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o telematico per le sole finalità di cui al presente "Avviso di pubblico concorso".
3. I dati, dunque, saranno oggetto di trattamento di raccolta direttamente dal Centro nazionale sangue per le finalità di gestione della presente selezione e saranno protetti con misure di sicurezza adeguate previste dal medesimo Ente. Le informazioni raccolte dall'Istituto in occasione della selezione saranno cancellate e/o distrutte all'esito della selezione riguardo a tutti i dati e le informazioni raccolte dei collaboratori non vincitori del bando, redigendo apposito verbale di cancellazione e/o distruzione dei dati; viceversa verranno conservati, nelle modalità già previste dall'Istituto, i dati e le informazioni raccolte dei selezionati/vincitori per tutto il tempo di vigenza del rapporto di collaborazione e successivamente alla cessazione di questo per non più di cinque anni.
4. Il Centro nazionale sangue si riserva tutte le comunicazioni a terzi enti nascenti dal rapporto di collaborazione e/o previste per legge (es. verso istituti bancari, gli enti previdenziali, ecc.).
5. Tutti i rispettivi partecipanti alla selezione, quali proprietari dei loro dati personali, nella loro qualità di "Interessato", dispongono dei diritti di cui agli art. 15 e ss. del GDPR, più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). I diritti dell'interessato sopra descritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando: una raccomandata A.R. al Centro nazionale sangue - con sede in Roma - Via Gianò della Bella, 27 - oppure, mediante comunicazione all'indirizzo PEC: cns@pec.iss.it.

6. Identità e dati di contatto del:

- Titolare del trattamento – CENTRO NAZIONALE SANGUE

In persona del Dr. Giancarlo Maria Liumbruno
E-mail: (segreteriagenerale.cns@iss.it)
PEC: cns@pec.iss.it)
Tel.: 06/4990.4953

- DPO (RPD)

Dott.ssa Samantha Profili
E-mail: dpo.cns@iss.it

Art. 6

1. Alla domanda di ammissione al concorso, il candidato dovrà allegare:

- 1) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) attestanti:
 - a) il possesso della laurea e dei requisiti previsti all'art. 2, con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data del conseguimento della stessa;
 - b) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare;
 - c) il possesso dei requisiti preferenziali di esperienza professionale e/o formativa specifica e documentata di cui al precedente art. 3 comma1 con esatta indicazione dei periodi e delle strutture in cui essa è maturata;
- 2) Pubblicazioni scientifiche;
- 3) Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Curriculum vitae, in formato europeo della propria attività scientifica, didattica e professionale (Allegato 3).

2. Ai sensi dell'art.15 della L. 12.11.2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che sono, pertanto, sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

3. Il candidato che abbia conseguito la laurea presso altro Stato e che presenti la documentazione relativa alla laurea in lingua straniera dovrà allegare alla stessa una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, detto titolo sarà considerato valido se dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto equipollente, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.

In tal caso il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione

delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

5. Le Pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in fotocopia semplice, corredate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato (Allegato 2), che attesti la conformità di dette copie all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o copia. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il CNS procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.
7. I documenti di cui al presente articolo prodotti in carta semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.
8. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco numerato di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.
9. I titoli e le pubblicazioni eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mezzo informatico (PEC), entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli unitamente al relativo elenco presentato in ordine decrescente di data, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.

Art. 7

1. Sono esclusi dal concorso con le modalità di cui al 3° comma del precedente articolo 2:
 - a) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
 - b) i candidati che abbiano spedito la domanda e la documentazione richiesta oltre il termine perentorio indicato nel primo comma, del precedente art. 5;
 - c) gli aspiranti le cui domande non contengano le informazioni richieste.

Art. 8

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento.
2. La Commissione esaminatrice verificherà la regolarità formale delle domande.
3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo.

4. I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata nel curriculum vitae. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito.

Art. 9

1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio e sarà resa nota agli interessati.
2. La Commissione esaminatrice disporrà:
 - a. punti 30 per la valutazione dei titoli di ciascun candidato ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo;
 - b. punti 70 per il colloquio. Il superamento della prova di selezione è subordinato al superamento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 42/70.
3. Il punteggio previsto per i titoli sarà così ripartito:

Categoria I – Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso: fino a punti 5,00 (cinque)

Categoria II – Esperienza professionale: fino a punti 10,00 (dieci)

Categoria III - Incarichi conferiti con provvedimento formale; corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento: fino a punti 10,00 (dieci)

Categoria IV – Voto di laurea fino a punti 5,00 (cinque) attribuiti secondo i seguenti parametri:

 - fino a 100/110 punti 1,00 (uno)
 - da 101/110 a 107/110 punti 2,00 (due)
 - da 108/110 a 110/110 punti 3,00 (tre)
 - 110 e lode punti 5,00 (cinque).
4. Il colloquio non potrà avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
5. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avrà luogo.
6. Il colloquio si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi ai contenuti del Progetto nonché alla conoscenza della normativa di riferimento.
7. L'ammissione al colloquio è prevista se il candidato otterrà una valutazione dei titoli di almeno 10/30 (dieci trentesimi).
8. Il colloquio si intende superato se il candidato otterrà una votazione di almeno 42/70 (quarantadue settantesimi).
9. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
10. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito.
11. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane di età.
12. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10

1. Conclusa la procedura con provvedimento del Direttore generale del Centro nazionale sangue sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.
2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere restituiti gli eventuali titoli richiesti.

Art. 11

1. I candidati dichiarati vincitori e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro nazionale sangue – Via Giano della bella n. 27, 00162 Roma entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:
 - 1.1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
 - a) La data ed il luogo di nascita;
 - b) La residenza;
 - c) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 - 1.2 Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi).
2. L'Istituto si riserva di accertare presso le amministrazioni competenti la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 15 del presente bando ed il divieto stabilito dall'art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 12

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dal CNS all'atto del conferimento.
2. Nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire al Centro nazionale sangue apposita dichiarazione di accettare la borsa, pena decadenza della borsa medesima.
3. I vincitori del concorso ai quali sono state assegnate le borse di studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi presso la sede del CNS e/o della SRC indicata/assegnata a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e-mail.

4. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.
5. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
6. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 13

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
2. La fruizione della borsa di studio può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.
4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore del CNS o della SRC interessata, sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.
5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore generale del Centro nazionale sangue ed al Responsabile Scientifico.
6. Nel corso della fruizione della borsa di studio il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa, previa autorizzazione del Direttore del CNS o del Responsabile della SRC interessata.

Art. 14

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal CNS, all'attività relativa alla borsa di studio.
2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Direttore generale del Centro Nazionale sangue, su proposta del Responsabile Scientifico l'assegnatario della borsa di studio che:
 - a) dopo aver iniziato le attività oggetto della selezione non le prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
 - b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività richiesta;
 - c) non ottemperi agli obblighi previsti da successivo art. 15 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all'art.1, sesto comma del presente bando.

Art. 15

1. Il borsista ha l'obbligo:
 - 1.1 di iniziare la propria attività presentandosi presso il CNS e/ o la SRC assegnata il giorno fissato nella comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 12;
 - 1.2 di svolgere le attività per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico, comunicate in apposita nota;

Art. 16

1. Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di sanità. A norma del D.P.R.30 giugno 1965, n. 1124. Il CNS assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 17

1. L'importo sarà corrisposto, dietro e salvo attestazione del Direttore del CNS e del Responsabile della SRC di riferimento, circa il raggiungimento degli obiettivi posti e fissati per le varie fasi dell'attività di cui trattasi, in rate mensili posticipate, a cura della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'Istituto Superiore di Sanità.
2. La spesa complessiva di € 240.000,00 graverà sulla voce di spesa 2303 "Borse di studio e dottorati di ricerca Centro nazionale sangue" del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.
3. Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica del CNS segreteriagenerale.cns@iss.it oppure collegarsi al sito Internet del CNS: www.centronazionale sangue.it dopo la pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria generale del Centro nazionale sangue ai seguenti recapiti: tel. 06/4990.4953, e-mail: segreteriagenerale.cns@iss.it

Roma, 31 luglio 2020

Il Direttore Generale del Centro nazionale sangue
F.to Dott. Giancarlo Maria Liunbruno